


Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana



SERVIZIO STUDI SERVIZIO COMMISSIONI

Documento 8 - 2020

DDL n.732

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020/2022

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE



Servizio Studi Ufficio Bilancio

Servizio delle Commissioni Ufficio di segreteria della II Commissione "Bilancio"

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	4
CONTENUTO TIPICO DELLA LEGGE DI BILANCIO	6
DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'	10
RIEPILOGO E ANALISI DELLA MANOVRA DI BILANCIO	14

PREMESSA

Il presente documento contiene note di lettura relative al disegno di legge n. 732 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020/2022", trasmesso all'Assemblea regionale siciliana dal Governo regionale il 16 aprile 2020 ed assegnato alla Commissione "Bilancio" in data 17 aprile 2020.

Prima di passare all'esame dei principali contenuti del documento contabile, occorre far riferimento, come d'altra parte emerso già in sede di esame parlamentare del DEFR, a talune considerazioni sullo stato dei conti pubblici regionali, ed in particolare:

- alla significativa diminuzione delle entrate, in special modo di natura tributaria, rispetto alle previsioni del gettito stimato;
- alla necessità di effettuare i necessari accantonamenti a copertura del disavanzo secondo le metodologie richieste dalla Corte dei conti (si veda, in tal senso, nell'Allegato relativo al Riepilogo generale delle spese per missioni, oltre all'andamento delle previsioni relative al disavanzo finanziario, il significativo incremento della Missione 20 Fondi e accantonamenti);
- agli effetti delle recenti norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile (articolo 7 d.lgs. 158/2019) che, come noto, hanno consentito il ripiano del maggior disavanzo 2018 nel termine di 10 anni, da ridursi a 3 in mancanza della conclusione entro novanta giorni, di un accordo tra Stato e Regione contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo, con riduzione della spesa corrente 'già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020'.

Tali fattori di criticità sono, all'evidenza, destinati ad incrementare alla luce degli effetti dell'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto con riferimento, da un lato, alla probabile ulteriore contrazione delle entrate e, dall'altro, alla necessità di appositi interventi di sostegno dell'economia da parte del governo regionale.

In tale contesto, il Governo ha comunicato che la Commissione paritetica ex articolo 43 dello Statuto ha deliberato, nella riunione del 18 marzo 2020, lo schema di modifica delle recenti norme di attuazione con rinvio al 30 settembre 2020 del termine (già previsto in novanta giorni e, quindi, in scadenza) per la conclusione dell'accordo con lo Stato per l'adozione di impegni di riduzione della spesa, con effetti a decorrere dal quarto trimestre dell'esercizio finanziario 2020 (anziché con effetti dal 2020, inteso come intero esercizio finanziario), anche con la possibilità di un ulteriore differimento in relazione all'andamento dell'emergenza in atto.

Gli importanti effetti di tale deliberazione in termini di rispetto dell'equilibrio di bilancio per l'esercizio in corso sono, come noto, subordinati alla conclusione del procedimento di adozione delle norme di attuazione.

PREMESSA

Si segnala, altresì, che da ultimo con DGR n. 125 del 28 marzo 2020, la Giunta regionale ha deliberato un ulteriore schema di modifica alle richiamate norme di attuazione, nel senso di rinviare le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto, liberando corrispondenti risorse da destinare all'emergenza. Ciò al fine di replicare il meccanismo di sospensione delle quote capitali dei prestiti previsto dall'articolo 111 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 per le sole regioni ordinarie.

CONTENUTO TIPICO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Il documento è suddiviso nelle seguenti parti:

- una premessa di ordine generale riguardante la disciplina vigente in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alle finalità degli strumenti finanziari, bilancio e legge di stabilità ed ai passaggi salienti della sua applicazione nella Regione;
 - un paragrafo espressamente dedicato al contenuto tipico della legge di bilancio;
- una descrizione del testo del disegno di legge governativo n. 732 con note riguardanti i principali profili di criticità del disegno di legge medesimo;
- infine dati ed effetti della manovra descritti anche attraverso uno schema riepilogativo ed esplicativo.

Rinviando al documento del Servizio studi n. 1 del 2018 nel quale si descrivono in modo dettagliato il ciclo del bilancio e gli strumenti finanziari, si ritiene opportuno in questa sede sottolineare principalmente che tale materia è stata profondamente innovata in conseguenza dell'applicazione in Sicilia del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, precisando che la normativa in questione trova fondamento nell'attribuzione alla competenza normativa esclusiva dello Stato della materia dell'armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Questi i passaggi salienti dell'applicazione della normativa in materia alla Regione siciliana.

Per le Regioni a Statuto speciale il decreto prima citato aveva garantito gradualità nell'entrata a pieno regime delle sue disposizioni, prevedendo, all'articolo 79, la possibilità di differire decorrenza e modalità di applicazione delle stesse, in conformità ai propri Statuti secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In applicazione del citato articolo 79 la Regione siciliana ha varato l'articolo 11 della legge 13 gennaio 2015 n. 3, col quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono state introdotte in via transitoria alcune norme per l'attuazione in Sicilia dei principi della normativa statale in tema di armonizzazione contabile, prevedendo comunque a partire dal 2016 la piena applicazione del nuovo sistema di contabilità.

In particolare, per l'esercizio 2015 è stata prevista l'adozione di schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 aventi funzione giuridica ed autorizzatoria, con l'affiancamento, solo ai fini conoscitivi, dei nuovi documenti contabili armonizzati, e per il 2016 è stato previsto l'affiancamento alla contabilità finanziaria di quella economico patrimoniale, l'adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato.

Si ricorda che l'esercizio finanziario 2016 ha rappresentato per l'Amministrazione regionale il momento di passaggio tra il vecchio sistema di contabilità finanziaria, vigente, pur con alcune anticipazioni, fino al 2015, e la nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, nell'ambito del progressivo adeguamento al sistema contabile armonizzato, il D.lgs. 158/2019 ha dettato disposizioni di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione dei sistemi, dei conti giudiziali e dei controlli, come sopra richiamato.

Per completezza si rappresenta che il decreto legge 17 marzo 2020, denominato "Cura Italia" ha stabilito, tra l'altro, all'articolo 107, comma 1, il differimento del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che ha portato il termine ordinario del 30 aprile al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici e al 31 maggio 2020 per gli enti territoriali.

Il sistema vigente rinvia per la disciplina del bilancio di previsione all'Allegato 4.1, punto 9 del citato decreto legislativo n. 118/2011, il cui testo, limitatamente al punto 9.1 si riporta di seguito:

"Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della

propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione".

Nel successivo paragrafo, cui si rinvia, si descriveranno in modo più preciso i contenuti e le finalità della legge di bilancio.

In relazione alle esigenze derivanti dalla fiscalità regionale, la Regione adotta, invece, la legge di stabilità regionale contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato dal bilancio di previsione.

Giova, comunque, precisare che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.lgs. 23-6-2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa "restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio".

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011:

"7. In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
 - g) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati".

Il bilancio di previsione annuale e triennale

Le previsioni contenute nel bilancio a legislazione vigente costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente, rispetto al quale la manovra finanziaria contenuta nella legge di stabilità rappresenta, invece, l'insieme delle correzioni da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici ed in primis dal Defr.

Conseguentemente il bilancio è composto principalmente da tabelle riepilogative delle entrate e delle spese che ne costituiscono l'essenza, mentre la legge di stabilità è un atto normativo ad ampio spettro avente contenuti dispositivi di modifica alla legislazione regionale concernente i vari settori di intervento.

Il bilancio della Regione (denominato anche bilancio di esercizio o esercizio ordinario ovvero dopo la sua approvazione durante l'esercizio di riferimento è anche denominato bilancio corrente) è adottato con legge regionale.

La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente era definita dall'articolo 1 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni. Oggi su tale normativa si innesta quella prevista dall'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ciò ha comportato rilevanti novità, prima fra tutte quella relativa al carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- <u>politico-amministrative</u> rappresentando lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- <u>di programmazione finanziaria</u> poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- <u>di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria</u>, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di **verifica degli equilibri finanziari nel tempo** e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- <u>informative</u> in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (deputati ed assessori, dirigenti, dipendenti, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

In particolare, riguardo al bilancio di cui al disegno di legge n. 732, è opportuno effettuare, con specifico riferimento all'emergenza in corso, alcune considerazioni di ordine generale.

L'attuale momento di crisi, fortemente influenzato dall'emergenza pandemia da Covid-19, sta predeterminando le condizioni per una fase economica particolarmente incerta. Le previsioni indicano una forte recessione che, almeno nelle stime della maggior parte degli studi resi noti, dovrebbe durare sino ai primissimi mesi del 2021, epoca nella quale si assisterebbe ad una decisa inversione di tendenza. I dati previsionali internazionali indicano che il nostro paese dovrebbe registrare nel corrente anno una contrazione del PIL di 9 punti percentuali. Nel 2021 dovremmo invece registrare una crescita del 5 per cento circa. Ovviamente tali dati, sviluppati per il sistema paese vanno riadattati su base regionale.

Per le motivazioni appena espresse, considerato che i documenti contabili sono stati redatti coerentemente alle previsioni del D.E.F.R. 2020-2022 che prevede una crescita del PIL siciliano 0,1%, appare utile rilevare che nei dati relativi alle previsioni delle entrate non si registrano particolari adattamenti che tengano conto dell'incidenza negativa che le recessioni economiche potrebbero determinare sulle entrate tributarie ed extratributarie della Regione.

Infine, dai resoconti d'Aula e dalle relazioni depositate dall'Assessore per l'Economia, apprendiamo che vi sono intense trattative con lo Stato per appianare diverse questioni finanziarie. Alcune di queste hanno già riscontro nel bilancio in osservazione attraverso la tecnica degli accantonamenti, invece di altre questioni che potrebbero contribuire a variare l'equilibrio di bilancio

ancora purtroppo non ci sono elementi giuridicamente rilevanti che potrebbero indurre a modificare le poste di bilancio. Per quanto sopra, appare evidente che il bilancio in analisi e che viene sottoposto per l'approvazione potrà subire nel corso dell'esercizio finanziario 2020 delle sensibili variazioni e che con tutta probabilità il quadro di sintesi relativo all'equilibrio di bilancio di cui all'allegato 7 del presente bilancio di previsione sarà sostanzialmente superato.

Si ricorda che è all'esame del Consiglio europeo la proposta contenuta nella Comunicazione della Commissione europea COM (2020) 143 *final*, del 2 aprile 2020, volta fra l'altro ad abolire il cofinanziamento nazionale e, per quel che riguarda la Regione siciliana, il cofinanziamento regionale dei fondi extraregionali: si noti che al momento si tratta di una proposta che tuttavia, se adottata dalle Istituzioni comunitarie avrebbe l'effetto di liberare sul bilancio regionale la quota di risorse appostate e destinate al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari.

DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

PREMESSA

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, si fa presente preliminarmente che lo stesso si discosta dal contenuto tipico della legge di bilancio in quanto dispone decurtazioni di autorizzazioni di spesa vigenti, nonché previsioni di presunte maggiori entrate.

Infatti, il bilancio di previsione, nella configurazione risultante dal decreto legislativo n. 118/2011, costituisce, come già illustrato, uno strumento "a legislazione vigente" contenente la proiezione contabile del quadro normativo vigente, e quindi rappresenta una sorta di "fotografia" delle previsioni relative alle poste contabili in entrata ed in uscita concernenti l'esercizio o gli esercizi finanziari interessati.

Nel modello dei documenti finanziari di cui al decreto legislativo 118/2011, norme di carattere sostanziale che risultino correttive della legislazione vigente ovvero rifinanziamenti, rimodulazioni, o comunque interventi modificativi di autorizzazioni legislative di spesa, trovano la loro sede naturale nell'ambito della legge di stabilità e non nella legge di bilancio.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, al contrario, si distanzia da tale modello (delineato all'Allegato 4.1, punto 9 del citato decreto legislativo n. 118/2011), ed in particolare prevede, come del resto viene espressamente affermato nella relazione al provvedimento governativo e come abbiamo prima evidenziato, le riduzioni di autorizzazioni di spesa prima descritte onde reperire le risorse finanziarie necessarie allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio come prescritto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118/2011. Si tratta, peraltro, di tagli dall'ingente ammontare pari ad euro 428.186.851,55 per l'anno 2020 e ad euro 721.226.130,84 per l'anno 2021. Va peraltro precisato che il ripristino di tali somme è subordinato, in alcuni casi, al verificarsi di eventi incerti anche nel quantum, ed in particolare:

- alla determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 che accerti un minor disavanzo pari a euro 100.000.000,00;
- alla ricognizione relativa alle spese di contenzioso della Regione da cui derivi una minore spesa di euro 50.000.000, 00:
- al processo di cessione delle quote del Fondo pensioni da cui derivi un'entrata di euro 50.411. 000, 00.

Si ricorda inoltre che lo sblocco delle somme "congelate" di cui al comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio (Fondo autonomie locali e TPL, per un totale di euro 153.811.028,55 per l'anno 2020) è subordinato alla definizione dell'Accordo con lo Stato per un minor concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A tal proposito si rinvia ai commenti rispettivamente all'articolo 1, comma 13 (Fondo autonomie locali) e 13, comma 10 (TPL) del disegno di legge di stabilità, contenuti nel Documento 9 del Servizio studi. In merito, si richiamano i contenuti della sentenza 62/2020 della Corte costituzionale in materia. In tale decisione, la Corte ha richiamato il legislatore regionale al rispetto dei principi di sana e corretta gestione finanziaria presidiati dall'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, la Corte costituzionale si è soffermata sul meccanismo di iscrizione-accantonamento previsto dall'articolo 31, commi 4 e 5, della legge regionale 8/2018 **dal punto di vista del rispetto delle regole di contabilità**, avuto riguardo alla possibilità di iscrivere in bilancio somme sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento sotto il profilo dell'*an*, del *quantum* e del *quomodo*.

La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella quale si prevedeva un meccanismo di **iscrizione in bilancio di somme** ed **un corrispondente accantonamento** in apposito fondo nelle more della realizzazione di determinati presupposti giuridici.

La norma, in particolare, autorizzava il Ragioniere generale ad iscrivere in bilancio, fra le entrate, la somma derivante dalla retrocessione delle accise sui prodotti petroliferi (da destinare a spesa sanitaria), prevedendo nel contempo l'**accantonamento** in apposito fondo del corrispondente importo, nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato per il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico della Regione.

Su tali tematiche si rinvia al commento dell'articolo 22 della legge finanziaria di cui al documento 9 del Servizio.

ARTICOLO 1

La norma provvede a reperire l'importo complessivo di 428.186.851 euro per l'anno 2020 ed euro 721.226.130,84 per l'esercizio 2021, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 20111, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Governo precisa nella relazione che la necessità di fare ricorso a tale reperimento dipende da due presupposti: la sussistenza di minori entrate per l'adeguamento e l'andamento del gettito stimato delle entrate tributarie e delle altre entrate nonché la presenza al contempo di maggiori spese concernenti: la stima del Disavanzo presunto dell'anno 2019, la stima effettuata per gli accantonamenti da operare per la reiscrizione dei residui perenti a seguito delle Osservazioni poste dalla Corte dei Conti per la parifica del Rendiconto anno 2018, la stima dei Fondi relativi ad alcuni e di crediti di dubbia esigibilità e l'importo del cofinanziamento P.O nonché la compartecipazione regionale della spesa sanitaria e i capitoli del personale.

Il meccanismo per il reperimento dei fondi è, tuttavia, peculiare, e non riscontrabile nelle precedenti leggi di bilancio, in quanto si determinano già all'interno del disegno di legge di bilancio (mentre in passato questo era accaduto nell'ambito dei disegni di legge di stabilità) alcune riduzioni delle autorizzazioni di spesa in atto vigenti concernenti una serie di capitoli di bilancio per gli importi complessivi prima citati nonché nuove entrate per la cui attuazione è necessario modificare la legislazione vigente.

Schematicamente è possibile sintetizzare i contenuti dei commi dell'articolo 1 secondo le seguenti operazioni contabili che riepilogano le riduzioni di spesa, le nuove entrate e gli eventuali ripristini di stanziamenti nel modo seguente:

Totale riduzioni di spesa per 478.598.028,55 milioni di euro.

Tali riduzioni vengono compensate con nuove entrate per 50.411.177,00 milioni di euro, ciò determina un saldo in termini di riduzioni di spesa pari a 428.186.851,55 milioni di euro.

A fronte di tali riduzioni di spesa si potrebbero recuperare risorse nel corso dell'esercizio 2020 per complessivi 354.222.205,55 milioni di euro, importo nel quale è ricompresa la somma di euro 153.811.028,55, ridotta nell'articolo 1 comma 1. Il ripristino di quest'ultima somma è subordinato all'accordo con lo Stato per il minor concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; la previsione di tale ripristino non è contenuta nel disegno di legge di bilancio, ma nel comma 13 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità (ripristino somme fondo autonomie locali) nonché nel comma 10 dell'articolo 13 del medesimo disegno di legge (ripristino somme trasporto pubblico locale). Con riferimento al ripristino delle restanti somme si rinvia ai commenti ai commi successivi.

Di seguito nel presente documento si dettaglieranno attraverso un quadro analitico i singoli interventi, raggruppati per riduzioni di spesa, maggiori entrate e ripristini.

In aggiunta al 2020, si prevedono riduzioni di spesa pari ad euro 721.226.130,84 per l'esercizio 2021, mentre per l'anno 2022 si registrano maggiori risorse pari ad euro 824.636.825,87 accantonate col disegno di legge di bilancio nel Fondo - capitolo 215733 per l'impiego delle relative disponibilità con legge di stabilità regionale.

In particolare, più dettagliatamente, il contenuto dell'articolo 1 può così sinteticamente riepilogarsi:

- Comma 1: reperisce risorse pari ad euro 153.811.028,55 nell'anno 2020: 130.286.639,72 euro mediante riduzione dell'assegnazione di spesa corrente disposta in favore dei Comuni ed euro 23.524.388,83 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale; A tal proposito si rinvia ai commenti rispettivamente all'articolo 1, comma 13 (Fondo autonomie locali) e 13, comma 10 (TPL) del disegno di legge di stabilità, contenuti nel Documento 9 del Servizio studi
- Commi 2 e 3 vengono reperite risorse ai fini della quadratura di Bilancio pari a complessivi euro 150.000.000,00 nell'anno 2020: in particolare 41.077.000,00 euro mediante riduzione del capitolo relativo ai servizi di trasporto pubblico locale (sul quale quindi complessivamente le riduzioni operate sono di euro 64.601.388,83 tenendo conto di quanto disposto al comma 1) ed euro 108.923.000,00 (di cui euro 58.923.000,00 per il comma 2 ed euro 50.000.000,00 per il comma 3) relative al Corpo forestale;

Con riguardo alla riduzione delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3 si precisa che:

- La somma di euro 130.286.639,72 verrà ripristinata, così come previsto dal comma 13 dell'art. 1 del disegno di legge n. 733 "Legge di stabilità regionale 2020/2022", a seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e le relative risorse verranno assegnate con delibera di Giunta al capitolo 191301;
- La somma di euro 23.524.388,83 verrà ripristinata, così come previsto dal comma 9 dell'art. 13 del disegno di legge n. 733 "Legge di stabilità regionale 2020/2022", a seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e le relative risorse verranno assegnate con delibera di Giunta al capitolo 476521;
- La somma di euro 150.000.000,00 verrà ripristinata, quanto ad euro 100.000.000, 00, a seguito della determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2019 ai fini della parifica del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e quanto ad euro 50.000.000,00 in funzione dell'esito della ricognizione da effettuarsi relativamente alle spese per il grado di soccombenza della Regione nei contenziosi. La norma individua la Giunta come organo competente al ripristino delle predette somme. E' necessario che il Governo specifichi sulla base di quali dati di preconsuntivo giunga alla determinazione della quantificazione del nuovo risultato di amministrazione al 31.12.2019 che consenta di disporre di 100 milioni di euro nonché che chiarisca i dati a supporto della stima di 50 milioni di euro relativa alla minore spesa connessa ai contenziosi regionali.
- **comma 4** si prevede **l'utilizzo di euro 787.000,00 nell'anno 2020** e di euro 721.226.130,84 nell'anno 2021 relativo alle disponibilità del Fondo speciale 215704 per la copertura delle nuove iniziative legislative;
- comma 5 dispone una modifica della precedente autorizzazione di spesa con la quale il Fondo pensione può acquistare le quote del Fondo immobiliare della Regione (FIPRS) per un importo di 50.411.000,00 euro (a fronte del precedente controvalore di 22,75 milioni di euro), determinando una maggiore entrata. La norma sposta dal 30 giugno 2019 al 31 ottobre 2020 il termine per la cessione delle quote.

Ai fini di una corretta valutazione della disposizione in esame, alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (cfr sentenza n. 62 del 2020), si ritiene opportuno che il Governo chiarisca:

 a) Se e in quali termini, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Corte dei Conti in occasione della relazione sul Rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2018, la previsione normativa del comma in esame non leda l'autonomia decisionale del Fondo Pensioni Sicilia;

- b) Se la valutazione delle quote pari ad euro 50.411.000,00 sia congrua e sulla base di quali elementi si è giunti alla variazione della stima passando da euro 22.750.000,00 ad oltre 50 milioni.
- **comma 6** parrebbe individuare uno strumento meramente contabile che sia funzionale alla temporanea deficienza di entrata collegata ai tempi di attuazione della disposizione contenuta nel comma 5 appena commentato. In particolare, sembrerebbe che la somma di 50,4 milioni di euro venga iscritta in un apposito fondo. Quindi, nelle more della materiale riscossione della suddetta entrata, prevista entro il 31 ottobre 2020, si provvederebbe a ridurre il capitolo 191301 (Fondo per le autonomie) di pari importo. Successivamente, al momento della riscossione delle somme, tale riduzione verrebbe compensata con le risorse acquisite dalla vendita.
- comma 7 stabilisce una riduzione pari ad euro 59.000.000,00 dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 riguardante il differimento all'anno 2024 della quota relativa all'anno 2017 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della L.R. n. 6/2009 (Fondo di quiescenza del personale regionale) ridotta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 ed imputata con la medesima legge all'anno 2020;
- **comma 8** prevede di azzerare lo stanziamento di euro 115.000.000,00 relativa al Fondo per investimenti dei comuni in atto a carico dei fondi regionali, trasferendolo per intero a carico delle risorse disponibili del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020. Occorre evidenziare che tale utilizzo deve rispettare le linee di indirizzo degli organi statali ed europei in materia di flessibilità, nonché essere coerente con la finalità dei fondi e con le procedure di erogazione e rendicontazione degli stessi.

Per maggiori chiarimenti e dettagli in merito si rinvia al commento all'articolo 5 del documento 9 2020 del Servizio studi.

ARTICOLO 2

La norma individua l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 rinviando all'allegato 2 contenente lo stato di previsione dell'entrata.

ARTICOLO 3

La norma rinvia ad apposito allegato (allegato 4) relativo allo stato di previsione della spesa, autorizzandone gli impegni e i pagamenti corrispondenti.

ARTICOLO 4

La norma dispone l'approvazione di tutti i documenti che il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede e che sono elencati nel testo, rinviando ai relativi allegati al disegno di legge.

ARTICOLO 5

Prevede l'autorizzazione del totale della spesa e delle entrate per ciascuno dei tre anni del bilancio triennale.

RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO

RIEPILOGO E ANALISI DELLA MANOVRA DI BILANCIO

La tabella seguente riporta il prospetto riepilogativo degli effetti prodotti dall'articolo 1

RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO

			PROSPETTO A	RTICOLO 1 DDI	N. 732		
comma 1			RIDUZIONI				
NORMA DI	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	2020	2021	2022	RIPRISTINI	
L.R. 28 gennaio 2014, n. 5,	CONTRIBUTO DIPARTE CORRENTE IN			2021	2022		G. 1 . 1 . 1 . 1 . 1
articolo 6, comma l, e s.m.i.	FAVORE DEICOMUNI	191301	130.286.639,72			130.286.639,72	Si veda articolo 1, comma 13, ddl n. 733
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, artico lo 27, comma 6 L.R. 22 febbraio 2019, n. 1, artico lo 9, comma 2, Tabella G	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	476521	23.524.388,83			23.524.388,83	Si veda articolo 13, comma 9 ddl n. 733
	TOTALE		153.811.028,55				
comma 2			RIDUZIO NI				
NORMA DI	DENOMINATIONE	G. DITTOL O		2021	2022	D-DD-TG-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-	
DIEEDIMENTO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	2020	2021	2022	RIPRISTINI	
L.R. 7 maggio 2015, n. 9, artico lo 47, comma 8 L.R. 8 maggio 2018, n. 8, artico lo 2, comma 2 e s.m.i.	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 (FORESTALI)	215746	58.923.000,00	•••••		100.000.000,00	DETERMINAZIONE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2019 AI FINI DELI PARIFICA - risorse disponibili in caso disavanzo accertato inferiore a quello presunto
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, artico lo 27, comma 6 L.R. 22 febbraio 2019, n. 1, artico lo 9, comma 2, Tabella G	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	476521	41.077.000,00				
	TOTALE		100.000.000,00				
comma 3						RIPRISTINI	
Comma 3	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUIALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 (FORESTALI)	215746	50.000.000,00			50.000.000,00	DETERMINAZIONE FONDO CONTENZIOSO risorse disponibili in caso di minori oneri relazione alla ricognizione del grado soccombenza a seguito della parifica
comma 4							
L.R. 22 febbraio 2019, n. 1, art. 9, comma 1 - Tab. A	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERIDIP ENDENTIDA PROVVEDIMENTILEGIS LATIVIN CORSO - SPESE CORRENTI (EX CAP. 21257)	215704	787.000,00	721.226.130,84			
comma 5							
L.R. 9 maggio 2017, n. 8, art. 7, commi 3 e 4	ENTRATE DERIVANTIDALLA CESSIONE AL FONDO PENSIONIDELLE QUOTE DEL FONDO DICUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004, N.17 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	7493	- 50.411.177,00			50.411.177,00	Realizzazione maggiore entrata perfezionamento vendite quote
comma 7							
L.R. 9 maggio 2017, n. 8, art. 7	SOMME OCCORRENTIPER L'ISTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DIQUIES CENZA E DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE	511603	59.000.000,00				
comma 8							
L.R. 8 maggio 2018, n. 8,	FONDO PER INVESTIMENTIDEI	590402	115.000.000,00				
articolo 14, comma 4	COMUNI	570402	115.000.000,00				
	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE DA DESTINARE CON LEGGE DISTABILITA' REGIONALE	215733			-824.636.825,87		
	TO TALE COMMI 3-8		174.375.823,00	721.226.130,84	-		
		TOTALI	428.186.851,55	721 226 120 94	- 824.636.825,87		
		JULI	740.100.031.33	141.440.1.70.04	- (14+.U.1U.O4.1.O/		I and the second

RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO

Nella colonna a sinistra sono indicate le riduzioni di spesa suddivise per commi, con separata evidenza dei capitoli portati in diminuzione e relativi importi.

Nella colonna a destra sono riportati i corrispondenti ripristini da effettuarsi con deliberazione della giunta regionale al verificarsi di taluni presupposti, singolarmente richiamati.

Per l'esercizio finanziario 2022, in considerazione della circostanza che molte autorizzazioni di spesa sono in atto previste fino al 2021, si registrano maggiori risorse, pari ad euro 824.636.825,87, da destinare successivamente con legge di stabilità regionale.

Dall'esame del prospetto possono formularsi le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento alle riduzioni, si riporta di seguito l'incidenza complessiva sulle dotazioni dei capitoli portati in diminuzione desunta da dati del sistema "Sic" aggiornati alla presentazione dei documenti contabili:
- per il capitolo 476521 (TPL) si riduce lo stanziamento per 64.601.388,83 su un totale di 115.705.947,51;
- per il capitolo 215746 (FORESTALI) si riduce lo stanziamento per 108.923.000,00 su un totale di 200.954.322,17;
- per il capitolo 191301 (COMUNI PARTE CORRENTE) si riduce lo stanziamento per 130.286.639,72 su un totale di 339.320.464,81;
- per il capitolo 590402 (FONDO INVESTIMENTI COMUNI) si azzera l'intera spesa a carico dei fondi regionali, ponendola a carico del POC;
- per il capitolo dell'entrata 7493 (ENTRATE DERIVANTI DA CESSIONE AL FONDO PENSIONI DI QUOTE DEL FIRPS), si prevede una maggiore entrata, pari a 50.411.177,00, in conseguenza della modifica normativa proposta.
- 2) con riferimento ai ripristini, gli effetti delle riduzioni potranno essere, in tutto o in parte, neutralizzati con la definizione di processi, da un lato, non rientranti nella esclusiva disponibilità dell'Amministrazione regionale, dall'altro, non compiutamente definibili al momento dal punto di vista temporale e finanziario, ed in particolare:
- comma 1: la spesa verrà sbloccata a seguito del perfezionamento di accordo con lo Stato per la riduzione dell'onere del concorso alla finanza pubblica. Si vedano, in tal senso, l'articolo 1, comma 13 e art.13, comma 9 del disegno di legge di stabilità;
- comma 2: la spesa verrà sbloccata a seguito della determinazione del risultato di amministrazione 2019 con il giudizio di parifica, nel presupposto di un maggiore appostamento sul **disavanzo presunto**;
- comma 3: la spesa verrà sbloccata a seguito della ricognizione del grado di soccombenza della Regione nei contenziosi, nel presupposto di un maggior appostamento sul Fondo contenzioso a seguito del giudizio di parifica;
- comma 5: la spesa, (in favore dei comuni) già ridotta ai sensi dei commi 1 e 6, verrà sbloccata a seguito del processo **di perfezionamento della vendita** delle quote del FIRPS al Fondo pensioni;
- comma 7: la spesa sarà utilizzabile, in coerenza con obiettivi e procedure del **complemento di programmazione.**

Per completezza, **si segnala che l'articolo 22**del disegno di legge di stabilità regionale e il relativo allegato 2 prevedono analogo meccanismo di accantonamento e ripristino in relazione all'accordo con lo Stato per un minor concorso alla finanza pubblica per l'importo di euro 199.302.680,64 (su 209.602.680,64) nel 2020 e di euro 133.535.209,09 (su 323.434.519,11) nel 2021.